



Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'Azienda Socio Sanitaria Locale N.1 di Sassari per il trattamento di pazienti affetti da Malattie Infettive presso gli Istituti Penitenziari.

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito indicata con AOU di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P. IVA. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, di seguito indicata con ASL di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Cattalochino, 9/11 - 07100 Sassari C.F. e P.IVA 02884000908 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Flavio Sensi domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO CHE:

- Il D.P.C.M. 1 aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, commi 283 e 284 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) stabilisce il trasferimento al S.S.N. di tutte le funzioni sanitarie riguardanti la medicina penitenziaria;
- L'art. 6 del citato D.P.C.M. ha previsto il trasferimento al S.S.N. delle risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria;
- Vista la Delibera della Regione Autonoma della Sardegna del 24 aprile 2012, n. 17/12 avente ad oggetto: D.Lgs. n. 140/2011 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria". Linee guida per l'organizzazione del servizio e il trasferimento dei rapporti di lavoro;
- Considerata l'urgenza di garantire assistenza sanitaria all'interno dei reparti detentivi della casa circondariale di Sassari e di Alghero e constatato il perdurare dei servizi di traduzione dei detenuti presso la Struttura Complessa "Clinica Malattie Infettive e Tropicali" dell'AOU di Sassari per l'effettuazione dei controlli sanitari, con grave pregiudizio per gli standard di

sicurezza ed inutile aggravio dei costi, appare opportuna l'implementazione del servizio da parte dell'ASL n.1 di Sassari;

- Considerato che in data 31.12.2021 è scaduta la Convenzione tra l'AOU di Sassari e l'AS L n.1 di Sassari per il trattamento di pazienti affetti da Malattie Infettive presso gli Istituti Penitenziari;
- Considerato che l'ASL di Sassari ha manifestato la necessità di prorogare per un'ulteriore annualità la Convenzione e che l'AOU di Sassari ha espresso parere favorevole;
- Considerato che i nominativi dei consulenti specialisti Infettivologi afferenti alla Struttura Complessa "Clinica Malattie Infettive e Tropicali" dell'AOU di Sassari che garantiranno le prestazioni oggetto della presente convenzione verranno successivamente comunicati con atto separato all'ASL di Sassari;
- Preso atto che attualmente il servizio dovrà essere garantito per quanto attiene il Comune di Sassari nella Casa Circondariale di Bancali, che nel tempo è aumentata la popolazione detenuta (circa 500 unita) con conseguente ulteriore carico assistenziale.

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

L'ASL di Sassari attraverso la consulenza di specialisti infettivologi afferenti alla Struttura Complessa "Clinica Malattie Infettive e Tropicali" dell'AOU di Sassari garantisce il servizio di assistenza Infettivologica ai detenuti e internati della Casa Circondariale di Sassari-Bancali e, su apposita richiesta, ai detenuti ed internati della Casa Circondariale di Alghero.

Articolo 2 - Modalità

Gli interventi da attuare riguardano l'assistenza ai detenuti ed internati della Casa Circondariale di Sassari e di Alghero affetti da patologie infettive, attraverso l'espletamento delle Visite Specialistiche appositamente richieste dai Medici in servizio presso la S.S. Sanità Penitenziaria del Distretto di Sassari in favore di pazienti detenuti residenti nelle Case Circondariali di Sassari-Bancali ed Alghero, con la prescrizione quando necessario dei farmaci anti-infettivi e con la relativa predisposizione dei piani terapeutici per la loro fornitura da parte della Farmacia dell'ASL di Sassari.

I medici effettueranno le attività di consulenza secondo un piano di lavoro concordato periodicamente con il Responsabile Sanitario della S.S. Sanità Penitenziaria del Distretto Sanitario di Sassari in base alle esigenze delle persone ivi detenute, mentre per quelle residenti presso

l’Istituto Penitenziario di Alghero le medesime prestazioni verranno espletate dopo apposita richiesta scritta inviata per via elettronica alla Struttura Complessa “Clinica Malattie Infettive e Tropicali” dell’AOU di Sassari, con un tempo di risposta non superiore ai 7 giorni ed una durata dell’accesso dipendente dalla tipologia e dal numero delle consulenze richieste che dovranno essere documentate.

Le prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del CCNL dell’Area Sanità, al di fuori dell’impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l’attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

Articolo 3 - Compensi

Gli Specialisti per lo svolgimento dell’attività in oggetto effettueranno un minimo di 3 (tre) accessi settimanali della durata di almeno 3 (tre) ore ciascuno.

Per l’esecuzione delle prestazioni medico specialistiche rese dal personale della Struttura Complessa “Clinica Malattie Infettive e Tropicali” della AOU di Sassari autorizzato allo svolgimento dell’attività al di fuori dell’orario di servizio, l’ASL di Sassari si impegna a corrispondere alla AOU di Sassari il compenso orario, per ciascun Dirigente Medico individuato, di € 60,00 (sessanta/00) lordi, per un importo massimo di € 210,00 (duecentodieci/00) per ciascun accesso, oltre il rimborso chilometrico pari alla tariffa indicata a livello regionale nella procedura SISAR HR per il mese di riferimento. In ogni caso la spesa massima prevista per l’attività di consulenza svolta dall’AOU di Sassari a favore dell’ASL di Sassari è pari ad € 32.760,00 omnicomprensivi di onere di legge (oltre il rimborso chilometrico).

Articolo 4 - Rendicontazione e pagamenti

L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti Infettivologi dell’AOU di Sassari, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell’attività svolta) validata dal Responsabile della S.S. Sanità Penitenziaria del Distretto Sanitario di Sassari e di seguito vistata dal Direttore della Struttura Complessa “Malattie Infettive e Tropicali”.

Tale Rendiconto sarà inoltrato dal Direttore della Struttura Complessa “Clinica Malattie Infettive e Tropicali” dell’AOU di Sassari al Servizio Bilancio entro il decimo giorno del mese successivo allo

svolgimento dell'attività.

Il Servizio Bilancio dell'AOU di Sassari provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione della rendicontazione.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL di Sassari, dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'AOU di Sassari.

L'ASL di Sassari si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c girofondi 0306369 di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia di Sassari.

Nel caso in cui l'ASL di Sassari non provveda a liquidare i compensi entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, decade da parte dei professionisti dell'AOU di Sassari l'obbligo di garantire gli accessi minimi e ciò non potrà in alcun modo essere considerato interruzione di servizio.

Articolo 5 - Obblighi Assicurativi

Le coperture assicurative di legge relative agli infortuni, anche riguardo alla trasferta dei professionisti, restano a carico dell'AOU di Sassari.

Ferme restando le responsabilità del singolo professionista impegnato nelle attività ascrivibili all'attività consulenziale svolta, rimane, comunque, a carico dell'ASL di Sassari la copertura per la RCT in relazione alle attività autorizzate con la presente Convenzione.

Articolo 6 - Durata

La presente convenzione ha durata annuale e decorre dalla data del 01.01.2022 salvo recesso da esercitarsi con le modalità di cui al successivo art. 7.

Essa potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze operative delle parti.

Articolo 7 - Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni.

La notifica del recesso dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Nel caso di recesso saranno fatti salvi i diritti a percepire i corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Articolo 8 - Trattamento dati

L'AOU di Sassari ed il personale che Andrà a svolgere l'attività, è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Pertanto, tutti i dati e le informazioni di cui dipendenti, collaboratori e professionisti autorizzati entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'Azienda, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divugarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 9 - Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

Articolo 10 - Disposizioni Finali

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n. 3 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

L'imposta di bollo pari a Euro 16,00 è assolta in modo virtuale (Autorizzazione del 12/02/2001 Prot. n. 12358/01 Agenzia delle Entrate Sassari).

Letto, approvato e sottoscritto in data

IL DIRETTORE GENERALE

ASL N.1 di Sassari

Dott. Flavio Sensi

IL DIRETTORE GENERALE

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Dott. Antonio Lorenzo Spano

